



**COMUNE DI CAVALLERMAGGIORE**  
(Provincia di Cuneo)

**REGOLAMENTO**  
**COMUNALE**

PER IL RICONOSCIMENTO  
A PERSONE INDIGENTI  
DELL'ESENZIONE DELLA SPESA  
SANITARIA

*Allegato "B" alla DCC n. 11 della seduta del 26 aprile 2010*

**Art. 1**  
**Principi**

1. Oltre a quanto disposto dalla vigente normativa, i cittadini che si trovano in determinate condizioni economiche possono beneficiare dell'esenzione dalla spesa sanitaria (ad esclusione delle spese farmaceutiche).
2. L'esenzione verrà concessa dagli uffici comunali preposti a coloro che ne abbiano fatta richiesta e che risultino in possesso dei requisiti elencati all'art. 2) del presente regolamento previa convocazione della Commissione Comunale "esenzione ticket".
3. L'esenzione avrà durata annuale con scadenza al 31 dicembre di ogni anno e le domande di richiesta di esenzione ticket verranno esaminate semestralmente.
4. Per quei casi in cui si riscontrano aspetti di incertezza e/o discrezionalità sarà cura dei competenti uffici disporre ulteriori accertamenti a carattere socio economico tramite il Servizio Socio Assistenziale del Consorzio "Monviso Solidale" e/o attraverso altre strutture, come ad esempio, la Polizia Municipale, Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza.
5. La Commissione Comunale "esenzione ticket" può richiedere un'ulteriore verifica della situazione economica del soggetto richiedente con un'integrazione della documentazione";

**Art. 2**  
**Criteri di esenzione**

Possono fruire dell'esenzione dalla spesa sanitaria i nuclei familiari in possesso dei seguenti requisiti valevoli sia per il richiedente che per i componenti del nucleo familiare:

1. l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) calcolato ai sensi dei criteri unificati stabiliti dalla normativa vigente deve essere non superiore ad € 4.000,00;
2. non siano proprietari o usufruttuari di beni immobili (terreni e/o fabbricati);
3. non siano proprietari di autovetture aventi più di 14 Cavalli Fiscali o moto di cilindrata superiore a 125 cc. e che siano immatricolate da meno di 3 anni (prima immatricolazione); oppure abbiano la disponibilità di autovetture fino a 2000 di cilindrata e che la prima immatricolazione superi i 5 anni;
4. non siano proprietari di beni patrimoniali (titoli, BOT, ecc.);
5. non conducano un tenore di vita incompatibile con lo stato di ristrettezza economica rappresentato e non abbiano la disponibilità di autovetture di lusso o auto sportive;
6. non presentino altri sintomi evidenti di capacità reddituale personale;
7. Sia il richiedente che i componenti del nucleo familiare devono avere la residenza continuativa nel Comune di Cavallermaggiore da almeno tre anni. Tale limite non sarà preso in considerazione qualora il richiedente e il nucleo familiare sia già in possesso di un tesserino di esenzione dal pagamento della spesa sanitaria in corso di validità rilasciato da un'altra amministrazione comunale e con almeno tre anni di residenza continuativa in Italia;

8. Qualora, pur in presenza dei requisiti sopra indicati, il nucleo familiare percepisca aiuti economici una tantum o consecutivi da parte del Comune (buoni pasto, scuolabus, sostegno degli affitti, ecc.) o da parte di altri Enti (es. integrazione del Consorzio “Monviso Solidale”), o contributi regionali per libri di testo, borse di studio, ecc.), che devono essere dichiarati al momento della richiesta dell’esenzione ticket, non verrà concessa l’esenzione dalla spesa sanitaria se la somma di tali contributi sia superiore ad €. 1500,00;
9. Nel caso in cui l’indicatore I.S.E.E. del nucleo familiare sia pari a zero, o nel caso in cui il reddito da lavoro del nucleo familiare sia pari a zero è necessaria una relazione del servizio sociale che documenti la situazione economica familiare del nucleo ed esprima il parere in merito all’eventuale concessione dell’esenzione dal pagamento della spesa sanitaria.

### **Art. 3** **Casi particolari**

In deroga a quanto disposto dall’art. 2 potrà venire riconosciuta l’esenzione dalla spesa sanitaria in riferimento a:

1. minori in affidamento etero-familiare e soggetti a provvedimenti del Tribunale per i minorenni su dichiarazioni del Servizio Socio-assistenziale;
2. Situazioni segnalate dal Servizio Socio Assistenziale che per particolari situazioni necessitano dell’esenzione;

Indipendentemente dalle condizioni previste dall’art. 2, sulla scorta degli esiti relativi agli accertamenti effettuati, si potrà accordare l’esenzione anche temporanea, purché tali condizioni di disagio risultino ben documentate ed accertate anche per il tramite dei servizi di cui all’art. 1).

### **Art. 4** **Azienda Sanitaria Locale**

La Giunta Regionale ha approvato la deliberazione n. 51-7754 in data 10 dicembre 2007 ad oggetto “Estensione della fascia delle esenzioni per reddito dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica ed abolizione del limite di età”, la quale dispone che a far data dal 1° gennaio 2008 possano beneficiare dell’esenzione dai ticket regionali sui farmaci:

- I cittadini residenti (senza limiti di età) appartenenti a nuclei familiari il cui reddito complessivo, riferito all’anno precedente, sia inferiore a 36.151,68 euro (in analogia a quanto già previsto dalla norma nazionale, legge 537/1997 e s.m.i. per le esenzioni dalle prestazioni diagnostiche e specialistiche), indipendentemente dall’età anagrafica;
- I cittadini residenti, appartenenti a nuclei familiari con reddito compreso nel tetto stabilito dal presente provvedimento, che intendano usufruire dell’esenzione dal ticket regionale sui farmaci, dovranno essere muniti di esenzione rilasciato dall’Azienda sanitaria di residenza sulla base di autocertificazione, riportante il codice ministeriale E11 da apporre, a cura del prescrittore, sulle ricette farmaceutiche a carico del Servizio sanitario nazionale;
- Per i cittadini ultrasessantacinquenni già in possesso di codice E11, rimane valida tale certificazione di esenzione, senza necessità di ulteriori rinnovi;
- Ai cittadini disoccupati non in attesa di prima occupazione compresi negli elenchi anagrafici dei centri per l’impiego, agli iscritti nelle liste di mobilità ed i cittadini in cassa integrazione straordinaria (ed i familiari a carico) si applicano le disposizioni di cui al provvedimento regionale D.G.R. n. 51-

7754 del 10.12.2007 e viene revocata la D.G.R. 54-2431 del 20.03.2006 nella parte relativa;

- Sono mantenute le vigenti specifiche esenzioni, certificate direttamente dal medico curante per i cittadini affetti da malattie progressive ed in fase avanzata, a rapida evoluzione ed a prognosi infausta (malati terminali).

### **Art. 5**

#### **Documentazione necessaria**

I soggetti che presentano domanda dovranno allegare alla stessa i seguenti documenti:

- attestazione I.S.E./I.S.E.E. in corso di validità;
- copia della dichiarazione sostitutiva unica presentata all'Ente che ha rilasciato l'attestazione I.S.E./I.S.E.E.;
- fotocopia del tesserino sanitario;
- fotocopia del libretto di circolazione dei veicoli posseduti;
- fotocopia di documenti ritenuti utili per la valutazione della domanda.

### **Art. 6**

#### **Controlli**

Potranno essere effettuati controlli ai sensi del regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 27 febbraio 2002 e in caso di procedimento già concluso si procederà al recupero delle somme eventualmente già erogate ai sensi dell'art. 75 del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.